

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 671

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987, colma una indubbia lacuna riscontrata nel testo della suddetta Convenzione. Questa, infatti, non prevedeva alcuna disposizione espressa che escludesse la possibilità del riesame nel merito di una decisione emessa dai tribunali di una

delle Parti, dando adito a dubbi sulla ammissibilità o meno di tale riesame (*révision au fond*) relativamente alle sentenze emesse nell'altro Stato sottoposte a riconoscimento od esecuzione.

Il problema fu sollevato per prima dalla Corte suprema di cassazione italiana, con la sentenza 3 febbraio 1981 (n. 5525), concernente la vertenza IMO s.p.a. contro «Osterreichische Novopam Holz-Industrie Ges.», la quale espresse parere positivo sulla ammissibilità del riesame nel merito di una sentenza contuma-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziale austriaca, sulla base dell'articolo 798 del codice di procedura civile italiano.

Le indubbe difficoltà giuridiche e il rammarico espresso da parte austriaca, accompagnati dalla consapevolezza dell'esistenza della lacuna relativa alla possibilità del riesame in merito, indussero entrambe le Parti alla Convenzione ad elaborare un testo di scambio di lettere che potesse definitivamente chiarire e risolvere la questione.

Il testo sottoposto all'attenzione del Parlamento prevede ora che, qualora ai sensi della citata Convenzione venga richiesto nell'altro

Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame di merito di tale sentenza (*révision au fond*) non potrà essere effettuato.

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore finché sarà vigente la Convenzione a cui questo Accordo si aggiunge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO DELLE LETTERE

Roma, li 7 aprile 1987

Eccellenza,

ho l'onore di sottoporLe la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (*révision au fond*) non potrà essere effettuato.

Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale proposta, ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti egualmente fede - costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana soggetto a ratifica e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

DR. FRIEDRICH FRÖLICHSTHAL  
*Ambasciatore  
della Repubblica Austriaca*

S.E.

ON. GIULIO ANDREOTTI  
*Ministro degli affari esteri  
della Repubblica Italiana*

Roma, 7 aprile 1987

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Lettera del seguente tenore:

«Eccellenza,

ho l'onore di sottoporLe la seguente proposta in merito alla questione dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga richiesto nell'altro Stato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento o di esecuzione si potrà controllare soltanto se sussistano le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame del merito di tale sentenza (*révision au fond*) non potrà essere effettuato.

Nel caso in cui il Governo italiano condivide tale proposta ho l'onore di suggerire che la presente Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti egualmente fede - costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana soggetto a ratifica e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione».

Per quanto precede, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano aderisce a tale proposta e che la Sua Lettera e la presente Lettera di conferma costituiscono un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria soggetto a ratifica e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. L'accordo resterà in vigore finchè sarà vigente la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

ON.LE GIULIO ANDREOTTI  
*Ministro per gli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana*

A Sua Eccellenza  
FRIEDRICH FRÖLICHSTHAL  
*Ambasciatore della Repubblica  
d'Austria*